



AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DT IV - LAZIO E ABRUZZO



UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT IV Lazio e Abruzzo (di seguito anche “Agenzia”) - Codice Fiscale 97210890584, con sede in Roma, Via dei Quattro Cantoni n. 50, in persona del Direttore Territoriale dott. Davide Miggianno (CF: MGGDVD69T07H501A), nato a Roma il 7/12/1969.

E

Unindustria, Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma Frosinone Latina Rieti Viterbo, con sede legale in Roma, Via Andrea Noale n. 206 - Codice Fiscale 80076770587, in persona del Presidente dott. Angelo Camilli – (CF: CMLNGL61L19H501S), nato a Roma il 19/7/1961, qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e, congiuntamente, anche “Parti”.

PREMESSO CHE

- a) L’Agenzia, nel perseguimento di sempre più elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi e nell’ottica di un sistema di gestione orientato alla trasparenza dell’azione amministrativa, ritiene che un proficuo contatto con l’utenza faciliti la corretta applicazione delle norme di settore e il rapporto tra gli operatori economici e l’amministrazione doganale e in tal senso intende avvalersi della collaborazione di Unindustria;
- b) L’Agenzia è da tempo impegnata ad agevolare e sviluppare i rapporti con gli utenti, snellendo le procedure e favorendo l’adempimento consapevole e spontaneo degli obblighi fiscali;
- c) L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intende realizzare la sua missione istituzionale attraverso il costante miglioramento dei rapporti con l’utenza, ribadendo il proprio ruolo di organizzazione al servizio dei cittadini, delle esigenze del commercio, dell’ordinato svolgimento dei traffici e degli adempimenti in materia di accise e monopoli;
- d) Unindustria, in rappresentanza delle imprese del Lazio ad essa aderenti, è consapevole che la collaborazione con la Direzione sia essenziale per lo sviluppo di un proficuo rapporto tra dogane e imprese associate e in tal senso intende attivarsi;



AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DT IV - LAZIO E ABRUZZO



- e) Unindustria è consapevole e alimenta nelle proprie imprese associate, la consapevolezza che la competitività di un territorio è determinata anche da un proficuo e virtuoso rapporto di collaborazione con le istituzioni, tra le quali in particolare l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- f) Unindustria svolge un’intensa attività di informazione, formazione, assistenza e rappresentanza istituzionale in tutte le materie doganali a favore delle aziende associate;
- g) Unindustria ritiene indispensabile che, nel pieno rispetto delle proprie competenze ed attribuzioni, contribuisca a favorire la crescita competitiva delle aziende del territorio che rappresentano un’importante ricchezza da sostenere e preservare congiuntamente;
- h) in tale contesto le Parti concordano sulla necessità di rafforzare strumenti e modalità di dialogo collaborazione informazione formazione congiunta, allo scopo di fornire agli operatori economici del Lazio tutta l’assistenza necessaria affinché possano applicare nel modo più proficuo le normative vigenti e le semplificazioni in via di introduzione e interagire al meglio con l’amministrazione doganale;
- i) le Parti concordano infine sulla positiva riuscita del vigente Protocollo generale, stipulato l’11 settembre 2013 tra Agenzia e Confindustria Lazio, cui Unindustria è subentrata, e della opportunità di rinnovarlo e arricchirlo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse al presente protocollo di intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Scopo del presente protocollo di intesa è di porre a disposizione le competenze in essere e a promuovere azioni dirette quanto più possibile a facilitare attività di informazione, formazione, servizi, adempimenti e rappresentanza degli operatori economici e a prevenire situazioni di difficoltà nell’adempimento della legge e delle prassi doganale che possano produrre effetti negativi agli operatori economici stessi e all’Agenzia. Le tematiche oggetto di collaborazione saranno, a titolo non esaustivo:

- normativa e prassi doganale e delle accise;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DT IV - LAZIO E ABRUZZO



- adempimenti doganali e delle accise;
- aspetti doganali del commercio internazionale;
- dual use, embarghi, sanzioni e restrizioni extra UE;
- Brexit;
- origine delle merci e certificazioni di prodotto;
- revisione del Codice Doganale Unionale;
- questioni specifiche riguardanti operatori del trasporto e della logistica;
- zone speciali, logistiche ed economiche;
- accise e problematiche dei comparti dell'energia, alimentari, farmaceutiche e delle aziende soggette a contraffazioni;
- produttori e registro AEE;
- rimborsi alle aziende del comparto energetico;
- contributi della stazione sperimentale dell'industria delle conserve alimentari;
- prevenzione e repressione di frodi e contraffazioni;
- semplificazioni doganali.

Gli strumenti di attuazione prevedono l'organizzazione di programmi congiunti di informazione, formazione e aggiornamento professionale, l'organizzazione di tavoli tecnici di approfondimento delle materie, l'utilizzo dello Sportello Doganale Telematico attivato da Unindustria, la divulgazione alle imprese degli istituti di semplificazione doganale (AEO, deposito doganale, luogo approvato, fast corridor, sdoganamento in mare, etc.).

Art. 3 – Comitato di Coordinamento

Per l'attuazione delle attività di cui al presente Protocollo le Parti designano un Comitato di Coordinamento composto da tre componenti designati dall'Agenzia e da tre componenti designati da Unindustria cui è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Art. 4 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 5 - Obblighi delle Parti

Le Parti firmatarie del presente Accordo concorreranno all'attuazione delle finalità dello stesso nel quadro e in conformità dei rispettivi ordinamenti, qualora esistenti, come definiti dalle

normative comunitarie, nazionali, regionali, statuarie e locali attualmente in vigore e delle eventuali successive integrazioni o modifiche.

Art. 6 – Accordi attuativi

La collaborazione tra l’Agenzia e Unindustria finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente, quali sono stati, ad esempio, la convenzione per l’organizzazione del master Dogane e il protocollo sulla Brexit.

Gli eventuali Accordi attuativi disciplineranno le modalità con le quali si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 7 - Oneri

Il presente Protocollo di intesa non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art.6 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Protocollo di intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.

È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo di intesa.

Al termine del presente Protocollo di intesa le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dai possibili accordi attuativi.

Art. 9 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo di intesa ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di protocollo di intesa già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del protocollo di intesa, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 10 - Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo di intesa e agli accordi attuativi di cui all'art.6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 12 - Incompatibilità

Le parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.

In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13 - Controversie



AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DT IV - LAZIO E ABRUZZO



UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo di intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 14 - Registrazione

Il presente Atto si compone di n. 6 pagine e viene redatto in n. 3 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 26/6/2023

Agenzia Dogane e Monopoli
Il Direttore Territoriale
Dott. Davide Miggiano

Unindustria
Il Presidente
Dott. Angelo Camilli